

Novità del mese di settembre 2014

SICUREZZA NEI LAVORI ELETTRICI: PROFILI E RESPONSABILITÀ

Dal 1 Febbraio 2015 le normative CEI EN 50110-1 e CEI 11-27 regoleranno l'aspetto tecnico/giuridico dei lavori dove si è assoggettati ai rischi di origine elettrica, indipendentemente dalla natura del lavoro da prendere in esame.

Per la tutela dei soggetti esposti a tali rischi sono previste ora delle nuove figure:

- Responsabile dell'Impianto (RI)
- Preposto ai Lavori (PL)
- Persona o Unità Responsabile dell'Impianto (URI)
- Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL)

La URI viene definita come "Unità designata alla responsabilità complessiva" per garantire l'**esercizio in sicurezza** di un impianto elettrico.

Per l'applicazione pratica è utile la suddivisione tra chi (in quanto **proprietario o esercente** dell'impianto, ma in genere privo delle specifiche competenze per organizzare operativamente i lavori elettrici), ha per legge la responsabilità di mantenere lo stesso in idonee condizioni (funzioni della figura oggi definita come URI) e chi, per contro, ha le **competenze tecniche** richieste per garantire, durante l'esecuzione dei lavori elettrici, la sicurezza dell'impianto.

Inoltre le suddette normative definiscono che per poter effettuare i lavori elettrici bisogna essere in **possesso della qualifica di "Persona Esperta" (PES) e "Persona Avvertita" (PAV) nonché aver ricevuto l'idoneità ai lavori sotto tensione.**

Al **datore di lavoro** viene imputato il peso principale di ogni garanzia di sicurezza: l'**obbligo di vigilanza** sull'attività dei tecnici adibiti alla **fabbricazione, costruzione e installazione** degli impianti e sull'adempimento dei loro specifici obblighi, senza dover assumere un ruolo di garante diretto per gli eventuali rischi derivanti da difetti intrinseci alla fabbricazione, costruzione o installazione degli impianti medesimi, consentendogli, in tal modo, di esimersi da responsabilità nel caso in cui il rischio elettrico derivi da esclusiva responsabilità dei professionisti e tecnici per inadempimento dei loro specifici obblighi. Il Legislatore ha infatti compreso come fosse necessario, da un lato, mantenere in capo al datore di lavoro appaltante la piena titolarità della posizione di garanzia rispetto a tutti i lavoratori e per ogni categoria di rischio (dunque anche quello elettrico) ma, dall'altro, considerare eventuali ipotesi di esclusione e scusabilità della posizione di garanzia del Datore in tutti i casi in cui lo stesso, pur vigilando sull'operato di tecnici specializzati (quali installatori, progettisti, fabbricanti), non sia in grado di surrogarsi (e dunque non può essere considerato responsabile nemmeno ai sensi dell'art. 40, comma 2, cod.pen.) a questi nell'apprestamento delle misure tecniche di sicurezza più idonee a fronte del rischio elettrico derivante dall'attività tecnica dei singoli professionisti o installatori.

Il Legislatore del D.Lgs. 106/2009 ha dunque previsto in capo al Datore di lavoro e al Dirigente, appaltante, un dovere di vigilanza circa l'adempimento degli obblighi derivanti, ex artt. 19,20,22,23,24, e 25 ai fabbricanti, ai progettisti e agli installatori ma, contestualmente, ha previsto un'ipotesi esimente dalla stessa responsabilità del Datore di lavoro, con conseguente assunzione della posizione di garanzia in via esclusiva dei fabbricanti, progettisti e installatori, nei casi in cui la mancata attuazione degli obblighi di sicurezza a danno dei lavoratori sia imputabile unicamente a questi ultimi e non venga accertato alcun difetto di vigilanza da parte del Datore di lavoro e dei Dirigenti appaltanti.

Novità del mese di settembre 2014

----- segue ----

In conseguenza, con l'entrata in vigore della nuova IV edizione della norma CEI 11-27, si evidenzia la necessità di una revisione del Documento di Valutazione del Rischio Elettrico contenuto nel DVR, che impatterà soprattutto sulle procedure descrittive delle misure di sicurezza e dell'organizzazione aziendale prevista per la corretta gestione del rischio elettrico in caso di lavori compresi quelli di manutenzione.

Tali procedure dovranno, dunque, essere allineate alle novità di tale norma, tra le quali possiamo citare le seguenti:

1. La necessità di identificare il soggetto che svolge i compiti di URI;
2. La necessità di specificare la competenza che dovrà avere il soggetto che riveste il ruolo di RI;
3. L'individuazione di specifiche prescrizioni di sicurezza per le persone comuni (PEC), i lavoratori presenti in Azienda, che eseguono lavori di natura non elettrica.

Da quanto finora detto, possiamo evincere che il Legislatore intendesse davvero estendere la rosa dei soggetti muniti di posizione di garanzia, e dunque penalmente punibili, anche nei confronti di soggetti diversi dal datore di lavoro; soggetti che, per le capacità professionali, per l'incarico ricevuto in ambito organizzativo dal datore di lavoro, con specifico richiamo agli impianti elettrici, acquisiscano di fatto un ruolo dirigenziale per lo scopo.

Pertanto, qualora **l'intento del Datore di lavoro sia appunto il trasferimento delle proprie responsabilità**, individuate dal D.Lgs. 81/08, ad altri, dovrà costruire un'organizzazione aziendale per la gestione del rischio elettrico sia in ossequio al dettato della norma CEI 11-27, ma anche **attribuendo e perfezionando adeguate deleghe**, secondo quanto previsto dall'art. 16.

Tutto ciò è sicuramente di difficile applicazione in realtà meno complesse o di limitata estensione per le quali si può ritenere che il **Datore di Lavoro appaltante dovrà in sede di ordinativo per lavori di natura elettrica, specificare:**

- **Il possesso dei requisiti da parte dell'Azienda esecutrice dei lavori;**
- **Vigilare affinché vengano rispettate le norme di sicurezza durante i lavori;**
- **Individuare (con semplice dichiarazione scritta) i nominativi di PL e URI della ditta esecutrice dei lavori.**

I Consulenti di **ENGINEERING & SERVICE** sono a disposizione per ogni ulteriore informazione.